

<b>AVVISO n.17668</b>	<b>01 Dicembre 2006</b>	<b>SeDeX – INV. CERTIFICATES</b>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : DEUTSCHE BANK  
dell'Avviso  
Oggetto : Inizio negoziazione Investment Certificates –  
Classe B "DEUTSCHE BANK AG" emessi  
nell'ambito di un Programma

<b><i>Testo del comunicato</i></b>
------------------------------------

Si veda allegato.

<b><i>Disposizioni della Borsa</i></b>
--

Strumenti finanziari:	<b>“Equity Protection Certificates su azioni italiane ed estere”</b>		
Emittente:	Deutsche Bank AG		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Aa3	05/04/2006
	Standard & Poor's	AA-	08/12/2005
	Fitch	AA-	01/03/2006
Oggetto:	<b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>		
Data di inizio negoziazioni:	<b>5 dicembre 2006</b>		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX, “segmento investment certificates – classe B”		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Deutsche Bank AG Codice specialist: 2690		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

#### **“Equity Protection Certificates su azioni italiane ed estere”**

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

## **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 5 dicembre 2006, gli “Equity Protection Certificates su azioni italiane ed estere” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di Rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamento dei certificates.

<b>Serie</b>	<b>Isin</b>	<b>Sigla</b>	<b>SIA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sottostante</b>	<b>Strike</b>	<b>Scad.</b>	<b>Multi.</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Lotto Neg.</b>	<b>N.Lotti MM</b>	<b>Partecipazione</b>
1	DE000DB024Y5	DB024Y	414959	DB ENI EP100%25 DC07	ENI S.p.A.	25	21/12/2007	1	5000000	1	100	100%
2	DE000DB025Y2	DB025Y	414960	DB ENI EP100%23 DC07	ENI S.p.A.	23	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
3	DE000DB026Y0	DB026Y	414961	DB ENI EP100%21 DC07	ENI S.p.A.	21	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
4	DE000DB027Y8	DB027Y	414962	DB G EP100%33 DC07	Assicurazioni Generali S.p.A.	33	21/12/2007	1	5000000	1	100	100%
5	DE000DB028Y6	DB028Y	414963	DB G EP100%31 DC07	Assicurazioni Generali S.p.A.	31	21/12/2007	1	5000000	1	100	100%
6	DE000DB029Y4	DB029Y	414964	DB G EP100%29 DC07	Assicurazioni Generali S.p.A.	29	21/12/2007	1	5000000	1	100	100%
7	DE000DB250Y6	DB250Y	414965	DB SPIEP100%17,5DC07	San Paolo IMI S.p.A.	17,5	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
8	DE000DB033Y6	DB033Y	414966	DB SPIEP100%16,5DC07	San Paolo IMI S.p.A.	16,5	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
9	DE000DB034Y4	DB034Y	414967	DB SPIEP100%15,5DC07	San Paolo IMI S.p.A.	15,5	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
10	DE000DB035Y1	DB035Y	414968	DB MS EP100%10 DC07	Mediaset S.p.A.	10	21/12/2007	1	5000000	1	300	100%
11	DE000DB036Y9	DB036Y	414969	DB MS EP100%9 DC07	Mediaset S.p.A.	9	21/12/2007	1	5000000	1	300	100%
12	DE000DB037Y7	DB037Y	414970	DB MS EP100%8 DC07	Mediaset S.p.A.	8	21/12/2007	1	5000000	1	300	100%
13	DE000DB038Y5	DB038Y	414971	DB F EP100%15 DC07	Fiat S.p.A.	15	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
14	DE000DB039Y3	DB039Y	414972	DB F EP100%14 DC07	Fiat S.p.A.	14	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
15	DE000DB040Y1	DB040Y	414973	DB F EP100%13 DC07	Fiat S.p.A.	13	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
16	DE000DB041Y9	DB041Y	414974	DB TIT EP100%2,5DC07	Telecom Italia S.p.A.	2,5	21/12/2007	1	5000000	1	1000	100%
17	DE000DB042Y7	DB042Y	414975	DB TIT EP100%2,3DC07	Telecom Italia S.p.A.	2,3	21/12/2007	1	5000000	1	1500	100%
18	DE000DB043Y5	DB043Y	414976	DB TIT EP100%2,1DC07	Telecom Italia S.p.A.	2,1	21/12/2007	1	5000000	1	1500	100%
19	DE000DB030Y2	DB030Y	414977	DB STM EP100%14 DC07	STMicroelectron	14	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multi.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
20	DE000DB031Y0	DB031Y	414978	DB STM EP100%13 DC07	STMicroelectron	13	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
21	DE000DB032Y8	DB032Y	414979	DB STM EP100%12 DC07	STMicroelectron	12	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
22	DE000DB044Y3	DB044Y	414980	DB DTE EP100%14 DC07	Deutsche Telekom AG	14	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
23	DE000DB045Y0	DB045Y	414981	DB DTE EP100%13 DC07	Deutsche Telekom AG	13	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
24	DE000DB046Y8	DB046Y	414982	DB DTE EP100%12 DC07	Deutsche Telekom AG	12	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
25	DE000DB047Y6	DB047Y	414983	DBNOK1VEP100%16,5DC7	Nokia	16,5	21/12/2007	1	5000000	1	150	100%
26	DE000DB048Y4	DB048Y	414984	DBNOK1VEP100%15,5DC7	Nokia	15,5	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%
27	DE000DB049Y2	DB049Y	414985	DBNOK1VEP100%14,5DC7	Nokia	14,5	21/12/2007	1	5000000	1	200	100%

## 1. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto/vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del presente Prospetto ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 1 agosto 2005 a seguito di nulla osta n. 5053667 del 28 luglio 2005 ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

#### **Fattori di rischio generali connessi all'investimento in *certificates***

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e l'attività sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei *certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di attività sottostante.

### ***Opzioni***

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati che possono incorporare un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*).

L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

Gli *Equity Protection Certificates* non sono opzioni di tipo *call* o *put*, ma una combinazione di opzioni emessa sotto forma di titolo negoziabile il cui profilo di rischio è sostanzialmente equivalente o inferiore a quello dell'investimento sottostante. Una parte del capitale investito è infatti protetta in caso di andamento negativo dell'attività finanziaria sottostante. Per una descrizione puntuale della suddetta strategia in opzioni si veda di seguito il successivo paragrafo, "Metodo di determinazione del pricing - Scomposizione degli *Equity Protection*".

### ***Fattori di Mercato***

*Il rendimento è basato sul valore dell'attività sottostante.*

Qualsiasi investimento in *certificates* comporta rischi connessi al valore dell'attività sottostante. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'attività sottostante.

Il valore dell'attività sottostante può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: domanda e offerta, fattori macroeconomici, speculazioni, tassi di interesse, nonché operazioni societarie. Qualora l'attività sottostante sia un paniere composto da diversi beni, fluttuazioni nel valore di uno dei beni possono essere compensate o amplificate a seguito di fluttuazioni nel valore degli altri beni che compongono l'attività sottostante.

*La performance dell'attività sottostante non è indicativa della performance futura.*

I dati storici relativi all'andamento dell'attività sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'attività sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'attività sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

#### *Liquidità*

I *certificates* potrebbero presentare temporanei problemi di liquidità, per cui può verificarsi che il prezzo di tali strumenti finanziari possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici compatti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'attività sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

#### *Commissioni, Interessi, Dividendi*

I potenziali investitori devono, inoltre, tenere presente che l'intermediario scelto per la negoziazione può applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione. In tal senso è opportuno precisare che in tutti i casi in cui la differenza teorica tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio è inferiore rispetto ad eventuali

commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei *certificates* risulterà antieconomico per l'investitore. I *certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

## 1.2 AVVERTENZE SPECIFICHE

### **Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* su Azioni**

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo, per i quali Borsa Italiana S.p.A. ha espresso giudizio di ammissibilità a quotazione sul comparto SeDeX® gestito da Borsa Italiana S.p.A. stessa con provvedimento n. 4509 del 6 marzo 2006.

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati privi di effetto leva (c.d. *investment certificates*), con esercizio di stile europeo, ed hanno come attività sottostante azioni italiane ed europee

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) del tipo "quanto" (gli "**Equity Protection Certificates Quanto**"), o
- (ii) o non quanto (gli "**Euro Equity Protection Certificates**").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono certificati il cui Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio.

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono certificati il cui Sottostante è valorizzato nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi il Portatore al rischio di cambio nel caso in cui il Sottostante non sia espresso in Euro. Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non espresso in Euro, si dovrà infatti tener conto del Tasso di Cambio applicabile, determinato come descritto di seguito. L'utilizzo di seguito dell'espressione "**Equity Protection Certificates**" indicherà congiuntamente tutti gli *Equity Protection Certificates*, sia quanto che non quanto.

Gli *Equity Protection Certificates* permettono al Portatore di partecipare alla *performance* positiva del Sottostante ovvero, in caso di andamento negativo del Sottostante, di proteggere parzialmente il capitale investito, nei termini di seguito indicati.

In particolare, per ciascuna Serie è previsto un Livello di Protezione (stabilito dall'Emittente pari o inferiore al Prezzo di Riferimento del Sottostante al momento dell'emissione) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione spettante al Portatore non potrà mai scendere, anche in ipotesi di andamento negativo del Sottostante. Alla scadenza, infatti, l'investitore riceve, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un predeterminato importo minimo in Euro, corrispondente al Livello di Protezione (e funzione del Multiplo).

Qualora il Sottostante realizzi una *performance* positiva, calcolata rispetto al Livello di Protezione, oltre a tale importo il Portatore riceve un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante in misura pari al Fattore di Partecipazione stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione.

L'investimento in *Equity Protection Certificates* espone pertanto l'investitore ad un rischio uguale o inferiore a quello di un investimento azionario.

In termini più specifici, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, possono verificarsi due scenari:

- (i) Qualora, alla Data di Valutazione, il Sottostante realizzi una *performance* positiva, cioè il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione, più la differenza fra il Prezzo di Riferimento Finale e il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione, tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, ed eventualmente convertito in Euro (se il Livello di Protezione è espresso in una valuta diversa dall'Euro e se il certificato non è Quanto), come sintetizzato nella seguente formula::

$$\frac{[LP + FP \times (Prezzo di Riferimento Finale - LP)] \times Multiplo}{Tasso di Cambio (ove applicabile)} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

dove:

“LP” significa Livello di Protezione, e

“FP” significa Fattore di Partecipazione.

**Esempio 1:** Il Portatore detiene un *Equity Protection Certificates* su azione Assicurazioni Generali S.p.A., con Livello di Protezione pari a 25 Euro, Prezzo di Riferimento Iniziale del Sottostante Euro 25,23, Multiplo 1, prezzo indicativo pari a 25 Euro , Prezzo di Riferimento Finale pari a 27 e Fattore di Partecipazione pari a 50%. Assumendo che il Lotto Minimo di Esercizio sia pari a 10 Certificati, si otterrà:

$$[25 + 50\% \times (27 - 25)] \times 1 \times 10 = 260 \text{ Euro per ciascun Lotto Minimo di Esercizio}$$

A fronte di un incremento del valore del Sottostante pari al 7,02%, l'*Equity Protection Certificates* avrà registrato un guadagno del 4,00%.

Il Portatore riceverà 26 Euro per ciascun *Equity Protection Certificate*.

- (ii) Qualora, invece, alla Data di Valutazione, il Sottostante realizzi una *performance* negativa, cioè il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante sia pari o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, ed eventualmente convertito in Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\frac{\text{Livello di Protezione} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

**Esempio 2:** Il Portatore detiene un *Equity Protection Certificates* su azione Assicurazioni Generali S.p.A., con Livello di Protezione pari a 25 Euro, Prezzo di Riferimento Iniziale del Sottostante Euro 25,23, Multiplo 1, prezzo indicativo pari a 25 Euro, Prezzo di Riferimento Finale pari a 24 Euro e Fattore di Partecipazione pari a 50%. Assumendo che il Lotto Minimo di Esercizio sia pari a 10 Certificati, si otterrà:

$$25 \times 1 \times 10 = 250 \text{ Euro per ciascun Lotto Minimo di Esercizio}$$

Il Portatore riceverà 25 Euro per ciascun *Equity Protection Certificate*.

A fronte di una perdita del Sottostante pari al 4,88%, l'*Equity Protection Certificate* non avrà registrato alcuna perdita.

L'investitore deve tener presente che l'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14.

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse, del Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la vita residua degli *Equity Protection Certificates*.

### 1.2.1 **Metodo di determinazione del *pricing* - Scomposizione degli *Equity Protection Certificates***

E' possibile considerare gli *Equity Protection Certificates* finanziariamente equivalenti alla seguente strategia di opzioni di tipo *call* e *put* di stile europeo sul Sottostante, aventi la medesima scadenza e Multiplo:

- (a) acquisto di un'opzione *call* con *strike* zero;
- (b) acquisto di un'opzione *put* con *strike* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*; e
- (c) vendita di (1 - Fattore di Partecipazione) opzioni *call* con *strike* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*.

Nel caso di *Equity Protection Certificates Quanto* le componenti opzionali sopradescritte saranno di tipo quanto.

Un esempio può essere utile a chiarire ulteriormente. Si consideri a titolo esemplificativo un *Equity Protection Certificate* su azione Assicurazioni Generali S.p.A., Data di Scadenza 16.06.2006, Multiplo 1, Livello di Protezione pari a Euro 25, Fattore di Partecipazione pari a 50%. La data di riferimento è il 22.02.2006. A tale data, il valore dell'*Equity Protection Certificate* basato sui summenzionati fattori, era pari ad Euro 25. Esso è scomponibile come segue:

- (a) acquisto di un'opzione *call* con *strike* zero su Generali;
- (b) acquisto di un'opzione *put* con *strike* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, cioè 25 Euro; e
- (c) vendita di un numero di opzioni *call* uguale a: (1 - Fattore di Partecipazione), cioè 0,5 *call* con *strike* 25 per ogni *put* venduta come al precedente punto (b).

L'importo così ottenuto dovrà eventualmente essere diviso per il Tasso di Cambio qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione.

### **1.3 Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare**

I Regolamenti indicano le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a:

#### **1.4 Eventi di Turbativa del Mercato**

##### **1.4.1 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione**

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, vale a dire (i) la sospensione o limitazione della negoziazione dell'Azione presso il Mercato di Riferimento o dei contratti di opzione o *future* sulla medesima Azione negoziati su un Mercato Correlato (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto), ovvero (ii) gli altri eventi meglio descritti all'art. 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento che possa turbare la capacità dei partecipanti al mercato di effettuare transazioni su un Mercato di Riferimento aventi ad oggetto una data Azione, ovvero la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ovvero la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato, ecc., il tutto come meglio indicato nel richiamato art. 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto), di cui ai Regolamenti, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione, l'Agente di Calcolo terrà anche conto delle condizioni dei mercati in quel momento prevalenti, dell'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché di ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

##### **1.4.2 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima della quotazione**

- (A) Qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, per Data di Determinazione del Prezzo si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato successivo alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista sussista un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente si

riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito Internet: [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com);

- (B) Qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'azione Sottostante sia pari o superiore a al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito Internet: [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com).

### 1.5 Eventi Rilevanti

Ove si verifichi un Evento Rilevante relativo al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti), l'Agente di Calcolo potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti. Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'art. 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti).

### 1.6 Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguereà anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, per ragioni a lui non imputabili, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* è divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente rilevi che, per ragioni a lui non imputabili l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* o il mantenimento dei propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*, diventi eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi agli *Equity Protection Certificates*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile

e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 2 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

### **1.7 Esercizio degli *Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza**

Gli *Equity Protection Certificates* sono *certificates* di stile europeo: il loro esercizio avviene quindi solo alla rispettiva Data di Scadenza, anche senza l'invio di una dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, conforme al modello indicato al Capitolo VI della presente Nota Informativa (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti).

### **1.8 Modifiche ai Regolamenti**

L'Emittente potrà apportare, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., modifiche ai Regolamenti senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5.4 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

### **1.9 Rischio di cambio**

L'investimento negli Euro *Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere infatti diversa dall'Euro, la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento del Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

La Valuta di Riferimento del Sottostante degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Azione presa come sottostante e quindi, indirettamente, anche sui *Equity Protection Certificates Quanto*.

### **1.10 Rischio emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento**

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere il rendimento degli *Equity Protection Certificates*, nonché al rischio di un suo

eventuale inadempimento. La solidità finanziaria dell'Emittente garantisce l'investitore in merito alla restituzione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, pertanto, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

### 1.11 Rischio di liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare temporanei problemi di liquidità, per cui può verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, in connessione con la quotazione degli *Equity Protection Certificates*, il *Market Maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti le posizioni di prezzo acquisto/vendita che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. spread tra i prezzi *bid/ask*) indicato nelle istruzioni del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A.

### 1.12 Restrizioni alla libera negoziabilità

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (“**Securities Act**”), né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* (“**CFTC**”) ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act* (“**Commodity Exchange Act**”). Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificates* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti.

I soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto, delle Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

**Tabella B**  
***Equity Protection ammessi a quotazione***

**Tabella riepilogativa delle caratteristiche degli “Euro Equity Protection Certificates su azioni italiane ed estere**

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Cod. ISIN Sottostante	Livello di protezione e	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Eserci	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi	Note	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo	Prezzo Sottostante	Divisa	Mercato di Riferimento	Partecipazione
001	DB	DE000DB024Y5	ENI S.p.A.	INV	IT0003132476	25	08/11/2006	21/12/2007	1	DB024Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	100	Euro Equity Protection	20,28%	3,86%	25,79	24,79	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
002	DB	DE000DB025Y2	ENI S.p.A.	INV	IT0003132476	23	08/11/2006	21/12/2007	1	DB025Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	20,97%	3,86%	24,91	24,79	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
003	DB	DE000DB026Y0	ENI S.p.A.	INV	IT0003132476	21	08/11/2006	21/12/2007	1	DB026Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	21,62%	3,86%	24,31	24,79	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
004	DB	DE000DB027Y8	Assicurazioni Generali S.p.A.	INV	IT0000062072	33	08/11/2006	21/12/2007	1	DB027Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	100	Euro Equity Protection	22,06%	3,86%	34,21	31,7	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
005	DB	DE000DB028Y6	Assicurazioni Generali S.p.A.	INV	IT0000062072	31	08/11/2006	21/12/2007	1	DB028Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	100	Euro Equity Protection	22,61%	3,86%	33,27	31,7	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
006	DB	DE000DB029Y4	Assicurazioni Generali S.p.A.	INV	IT0000062072	29	08/11/2006	21/12/2007	1	DB029Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	100	Euro Equity Protection	23,27%	3,86%	32,54	31,7	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
007	DB	DE000DB250Y6	San Paolo IMI S.p.A.	INV	IT0001269361	17,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB250Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	23,37%	3,86%	18,4	17,36	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
008	DB	DE000DB033Y6	San Paolo IMI S.p.A.	INV	IT0001269361	16,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB033Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	23,91%	3,86%	17,95	17,36	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
009	DB	DE000DB034Y4	San Paolo IMI S.p.A.	INV	IT0001269361	15,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB034Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	24,54%	3,86%	17,6	17,36	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
010	DB	DE000DB035Y1	Mediaset S.p.A.	INV	IT0001063210	10	08/11/2006	21/12/2007	1	DB035Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	300	Euro Equity Protection	22,17%	3,86%	10,06	9,12	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
011	DB	DE000DB036Y9	Mediaset S.p.A.	INV	IT0001063210	9	08/11/2006	21/12/2007	1	DB036Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	300	Euro Equity Protection	23,06%	3,86%	9,5	9,12	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
012	DB	DE000DB037Y7	Mediaset S.p.A.	INV	IT0001063210	8	08/11/2006	21/12/2007	1	DB037Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	300	Euro Equity Protection	24,20%	3,86%	9,13	9,12	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
013	DB	DE000DB038Y5	Fiat S.p.A.	INV	IT0001976403	15	08/11/2006	21/12/2007	1	DB038Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	31,16%	3,86%	16,31	14,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
014	DB	DE000DB039Y3	Fiat S.p.A.	INV	IT0001976403	14	08/11/2006	21/12/2007	1	DB039Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	31,93%	3,86%	15,87	14,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
015	DB	DE000DB040Y1	Fiat S.p.A.	INV	IT0001976403	13	08/11/2006	21/12/2007	1	DB040Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	32,95%	3,86%	15,51	14,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
016	DB	DE000DB041Y9	Telecom Italia S.p.A.	INV	IT0003497168	2,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB041Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	1000	Euro Equity Protection	26,28%	3,86%	2,59	2,4	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
017	DB	DE000DB042Y7	Telecom Italia S.p.A.	INV	IT0003497168	2,3	08/11/2006	21/12/2007	1	DB042Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	1500	Euro Equity Protection	26,98%	3,86%	2,49	2,4	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
018	DB	DE000DB043Y5	Telecom Italia S.p.A.	INV	IT0003497168	2,1	08/11/2006	21/12/2007	1	DB043Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	1500	Euro Equity Protection	27,97%	3,86%	2,41	2,4	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	100%
019	DB	DE000DB030Y2	STMicroelectron	INV	NL0000226223	14	08/11/2006	21/12/2007	1	DB030Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	28,50%	3,86%	15,4	14,19	EUR	Euronext Paris	100%
020	DB	DE000DB031Y0	STMicroelectron	INV	NL0000226223	13	08/11/2006	21/12/2007	1	DB031Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	29,50%	3,86%	15,01	14,19	EUR	Euronext Paris	100%
021	DB	DE000DB032Y8	STMicroelectron	INV	NL0000226223	12	08/11/2006	21/12/2007	1	DB032Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	30,50%	3,86%	14,71	14,19	EUR	Euronext Paris	100%
022	DB	DE000DB044Y3	Deutsche Telekom AG	INV	DE0005557508	14	08/11/2006	21/12/2007	1	DB044Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	23,80%	3,86%	15,4	13,82	EUR	Deutsche Boerse AG	100%
023	DB	DE000DB045Y0	Deutsche Telekom AG	INV	DE0005557508	13	08/11/2006	21/12/2007	1	DB045Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	24,40%	3,86%	14,13	13,82	EUR	Deutsche Boerse AG	100%
024	DB	DE000DB046Y8	Deutsche Telekom AG	INV	DE0005557508	12	08/11/2006	21/12/2007	1	DB046Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	25,25%	3,86%	13,78	13,82	EUR	Deutsche Boerse AG	100%
025	DB	DE000DB047Y6	Nokia	INV	F10009000681	16,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB047Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	150	Euro Equity Protection	27,80%	3,86%	17,17	15,5	EUR	Helsinki Stock Exchange	100%
026	DB	DE000DB048Y4	Nokia	INV	F10009000681	15,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB048Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	26,90%	3,86%	16,65	15,5	EUR	Helsinki Stock Exchange	100%
027	DB	DE000DB049Y2	Nokia	INV	F10009000681	14,5	08/11/2006	21/12/2007	1	DB049Y	5,000,000	cash	Europ	1	1	200	Euro Equity Protection	27,50%	3,86%	16,2	15,5	EUR	Helsinki Stock Exchange	100%

## I REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES SU AZIONI

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina gli *Equity Protection Certificates* (di seguito gli "**Euro Equity Protection Certificates**") di tipo europeo aventi come Sottostante Azioni italiane ed estere.

Gli *Euro Equity Protection Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG, ("Deutsche Bank" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "**Programma**").

L'esercizio degli *Euro Equity Protection Certificates*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento agli "*Euro Equity Protection Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

### **AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES**

L'Emittente intende richiedere l'ammissione a quotazione di ciascuna Serie presso il Mercato Telematico dei securitised derivatives (SeDeX), segmento investment certificates, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che essi verranno ammessi a quotazione in tali mercati.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Euro Equity Protection Certificates* presso il Mercato Telematico dei securitised derivatives (SeDeX), avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Euro Equity Protection Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Euro Equity Protection Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com) (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);

- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini del rilascio del giudizio di ammissibilità a quotazione degli *Euro Protection Certificates* ovvero ai fini del rilascio del nulla-osta alla pubblicazione delle Condizioni Definitive;
- tutte le informazioni indicate nella Tabella A verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

## (I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

**“Agente”** indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l’**“Agente Principale”**) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli **“Agenti”** e ciascuno un **“Agente”**). Gli Agenti effettuano il pagamento dell’Importo di Liquidazione per conto dell’Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto;

**“Agente per la Compensazione”** indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all’articolo 4 delle Condizioni Generali;

**“Agente di Calcolo”** indica l’Emittente, fatte salve le previsioni contenute all’articolo 5 delle Condizioni Generali;

**“Agente di Liquidazione”** indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all’articolo 5 delle Condizioni Generali;

**“Condizioni Definitive”** indica l’avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VII ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente ([www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com)) e, nel caso di ammissione a quotazione della relativa Serie precedentemente offerta, verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A., Le Condizioni Definitive comprenderanno (i) la Tabella A; (ii) una tabella riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione (la **“Tabella B”**);

**“Data di Determinazione del Prezzo”** indica la data in cui verrà fissato dall’Agente di Calcolo il prezzo di emissione della relativa Serie, secondo

quanto indicato di volta in volta nella Tabella A, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

**"Data di Emissione"** indica la data indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

**"Data di Liquidazione"** indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

**"Data di Scadenza"** indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono gli *Euro Equity Protection Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

**"Data di Valutazione"** indica il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Prezzo di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se a quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato all'epoca prevalenti, nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

**"Dichiarazione di Rinuncia"** indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

**"Emittente"** indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

**"Evento di Turbativa del Mercato"** indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

**"Evento Rilevante"** indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

**"Fattore di Partecipazione"** indica la percentuale (compresa tra 0 e 100%) indicata nella Tabella A e nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

**"Giorno di Negoziazione"** indica, in relazione agli *Equity Protection Certificates* e/o al Sottostante, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno

detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura;

**“Giorno Lavorativo”** indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l’Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

**“Importo di Liquidazione”** indica, con riferimento a ciascuna Serie e per ogni Lotto Minimo di Esercizio, l’importo in Euro determinato dall’Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

- (i) Qualora alla Data di Valutazione il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione:

**[LP + FP x (Prezzo di Riferimento Finale - LP)] x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio**

---

#### **Tasso di cambio (ove applicabile)**

dove:

“**LP**” significa Livello di Protezione, e

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione.

- (ii) Qualora alla Data di Valutazione il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante sia pari o inferiore al Livello di Protezione:

**Livello di Protezione x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio**

---

#### **Tasso di cambio (ove applicabile)**

Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento del Sottostante, l’Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione applicando il Tasso di Cambio.

L’Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

**“Liquidazione”** indica il regolamento in contanti;

**“Livello Massimo”** indica, per ciascuna Serie il valore dell’azione sottostante, indicato nella Tabella A e rilevato dall’agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l’Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all’emissione degli *Euro Equity Protection Certificates* dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

**“Livello di Protezione”** indica, per ciascuna Serie, il valore calcolato in percentuale del Prezzo di Riferimento Iniziale espresso nella Valuta di Riferimento, pari al valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, fatto salvo quanto riportato all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

**"Lotto Minimo di Esercizio"** indica, per ciascuna Serie, il numero di *Euro Equity Protection Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

**"Mercato di Riferimento"** indica, con riferimento ad una Serie, il mercato regolamentato presso il quale è quotato il Sottostante, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale Mercato di Riferimento come indicato dall'Agente di Calcolo e che sia da quest'ultimo accettato;

**"Multiplo"** indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

**"Periodo di Offerta"** indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione al pubblico, precedentemente all'ammissione a quotazione, della relativa Serie, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A delle Condizioni Definitive;

**"Prezzo di Riferimento"** indica, salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, (i) per le Azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., il "Prezzo di Riferimento del Sottostante" come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e rilevato in un dato giorno; e (ii) per le Azioni non quotate presso Borsa Italiana S.p.A., un importo (espresso nella Valuta di Riferimento) pari al prezzo di chiusura del Sottostante come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo;

**"Prezzo di Riferimento Finale"** indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'importo - come determinato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate - corrispondente al Prezzo di Riferimento nella Data di Valutazione;

**"Prezzo di Riferimento Iniziale"** indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto

(i) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, l'importo corrispondente al prezzo di chiusura del Sottostante come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento alla Data di Determinazione del Prezzo, indicato nella Tabella A; o

(ii) nel caso di ammissione a quotazione, l'importo corrispondente al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

**"Serie"** indica ciascuna serie di *Euro Equity Protection Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

**"Sottostante"** indica, per ciascuna Serie, l'azione italiana o estera che sarà indicata quale Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B;

**"Spese"** indica, in relazione ad un *Euro Equity Protection Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio degli *Euro Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

**"Tabella A"** indica la tabella, contenuta nell'eventuale foglio informativo degli *Euro Equity Protection Certificates* e/o nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta al pubblico;

**"Tasso di Cambio"** indica, per ciascuna Serie, con riferimento al Sottostante in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dal sistema *"Grossbanken-fixing"* alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito **"CET"**, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato dal sistema *"Grossbanken-fixing"* con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet [www.ecb.int](http://www.ecb.int). Per ogni Sottostante quotato in Giappone, il relativo Tasso di Cambio è rilevato alla Data di Valutazione; per ogni Sottostante quotato in Svizzera, negli Stati Uniti d'America, o uno dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, Danimarca, Regno Unito, e Svezia il relativo Tasso di Cambio è rilevato il giorno successivo alla Data di Valutazione;

**"Valuta di Liquidazione"** indica l'Euro; e

**"Valuta di Riferimento"** indica, per ciascuna Serie, la valuta indicata nelle Condizioni Definitive; la Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione del Sottostante.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

## **2. Forma e trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates***

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentratati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Euro Equity Protection Certificates*.

Il trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti gli *Euro Equity Protection Certificates* verranno trasferiti.

Il termine "Portatore" contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore degli *Euro Equity Protection Certificates* e che comunque di volta in volta risulta

essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione.

### **3. Esercizio degli *Euro Equity Protection Certificates***

#### **3.1 Esercizio e relativa rinuncia**

##### **3.1.1. Esercizio degli *Euro Equity Protection Certificates*.**

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Euro Equity Protection Certificates* che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato- sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto. Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Euro Equity Protection Certificates* che verrà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni.

##### **3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico**

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione, dichiarazione che dovrà da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 CET della Data di Scadenza o, se posteriore, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero di *Euro Equity Protection Certificates* posseduti dal Portatore;
- (ii) numero di *Euro Equity Protection Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o multipli di esso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati gli *Euro Equity Protection Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VI. Il modello di Dichiarazione di Rinuncia è anche disponibile negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici dell'Agente di Liquidazione.

Ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore 10:00 CET della Data di Scadenza o, se posteriore, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione non sarà valida.

**Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico degli *Euro Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.**

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale

- Ufficio Titoli, Piazza del Calendario n. 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

### **3.2. *Liquidazione***

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Euro Equity Protection Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

### **3.3. *Rinuncia all'Esercizio***

#### **3.3.1 *Valutazioni***

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

#### **3.3.2 *Invio della Dichiarazione di Rinuncia***

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico degli *Euro Equity Protection Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, gli *Euro Equity Protection Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

### **3.4 *Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante***

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso degli *Euro Equity Protection Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

### **3.5 Spese**

Tutte le Spese relative a ciascun *Euro Equity Protection Certificate* saranno a carico del rispettivo Portatore.

### **3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione**

L'esercizio e la liquidazione degli *Euro Equity Protection Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione agli *Euro Equity Protection Certificates*.

### **3.7 Lotto di Esercizio**

Il numero di *Euro Equity Protection Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare gli *Euro Equity Protection Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

## **4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato**

### **4.1 Azioni**

#### **4.1.1 Definizioni**

**“Altro Mercato Regolamentato”** indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

**“Azione”** indica l’azione specificata nella definizione di “Sottostante” nelle Condizioni Definitive;

**“Caso di Fusione”** indica, con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni, ogni caso di (i) riclassificazione o scambio di tali Azioni a

cui conseguia il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l'impegno irrevocabile a trasferirle - ad un'altra persona fisica o giuridica, (ii) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui conseguia il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta) ovvero (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale;

**"Data della Fusione"** indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili alla fusione, una diversa data indicata dall'Agente di Calcolo;

**"Evento Rilevante"** indica una o più delle seguenti circostanze:

- 1 il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
- 2 la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, (1) delle suddette Azioni, ovvero (2) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero (3) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero (4) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
- 3 un dividendo straordinario;

- 4 il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
- 5 in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
- 6 ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 5 che precede;
- 7 un Caso di Fusione; o
- 8 ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

**"Insolvenza"** indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni (A) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero (B) la legge vietи ai detentori delle Azioni di trasferirle;

**"Mercato Correlato"** indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul medesimo Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

**"Nazionalizzazione"** indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale,

**"Ora di Riferimento"** indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

**"Revoca della Quotazione"** indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in altro mercato regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

**"Società Emittente le Azioni"** indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

**"Stato Correlato"** indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al paese in cui la Società Emittente le Azione è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

#### 4.1.2 *Evento di Turbativa di Mercato*

Al verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato nel giorno in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto rilevare, ove tale evento non si fosse verificato, il Prezzo di Riferimento di un'Azione, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, quest'ultimo è tenuto a darne notizia al Portatore secondo le previsioni di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Per **"Evento di Turbativa del Mercato"** si intende:

- 4.1.2.1 in relazione a un'Azione, il verificarsi o il sussistere in un Giorno di Negoziazione all'Ora di Riferimento o in qualsiasi momento nel corso dell'ora che precede tale Ora di Riferimento, di una delle seguenti circostanze:

(A) la sospensione o limitazione delle negoziazioni (a causa di rialzi superiori o ribassi inferiori ai limiti ammessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato ovvero per altre ragioni), secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo:

- dell'Azione, presso il Mercato di Riferimento e presso Altro Mercato Regolamentato cui venga fatto riferimento nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato sul Mercato Correlato; o
- dei contratti di opzione o *future* sulla medesima Azione negoziati su un Mercato Correlato; ovvero

(B) qualsiasi evento che possa turbare o compromettere (secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in generale dei partecipanti al mercato di effettuare transazioni su un Mercato di Riferimento aventi ad oggetto una data Azione o di ottenerne il valore di mercato ovvero di effettuare transazioni o conseguire il valore di mercato di contratti di opzione o *future* su o relativi a tale Azione su qualsivoglia Mercato Correlato.

- 4.1.2.2 l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorni di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la

presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Apertura**” si intende l’orario giornaliero programmato per l’apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

- 4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorni di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato,
- 4.1.2.5 il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato previsto ai precedenti punti 4.1.2.1, 4.1.2.2 , 4.1.2.3 , e 4.1.2.4 in una Data di Determinazione del Prezzo. In tal caso per Data di Determinazione del Prezzo si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato successivo alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista sussista un Evento di Turbativa del Mercato, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all’emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito Internet: [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com);
- 4.1.2.6 qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l’Agente di Calcolo constati che il valore dell’azione sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A. In tal caso l’Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all’emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale

circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com):

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

#### 4.1.3 *Eventi Rilevanti*

A seguito della dichiarazione da parte della Società Emittente le Azioni di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere: (1) ad apportare, ove necessario, l'eventuale corrispondente rettifica al Fattore di Partecipazione, al Multiplo e/o al Sottostante nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi; e (2) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa, data che dovrà coincidere con la data di efficacia dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo avrà, inoltre, la facoltà, ove applicabile, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

Nel caso in cui nel Mercato Correlato non siano trattati contratti di opzione o future sull'Azione oggetto di Evento Rilevante, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi dei mercati internazionali.

Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti di diluizione o di concentrazione, in modo che il valore degli *Euro Equity Protection Certificates* successivamente all'Evento Rilevante sia equivalente al valore degli *Euro Equity Protection Certificates* medesimi prima del verificarsi di tale evento.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria, il prima possibile e, comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

Qualora si verifichi un Evento Rilevante:

- (1) che non possa essere compensato mediante un adeguamento del Fattore di Partecipazione, del Multiplo e/o del Sottostante, secondo quanto previsto nel presente articolo 4.1.3, gli obblighi dell'Emittente derivanti dagli *Euro Equity Protection Certificates* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato tale Evento Rilevante si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali;
- (2) a seguito del quale il Sottostante non abbia più i requisiti di liquidità per la negoziazione di contratti di opzione o future sul medesimo Sottostante nel Mercato Correlato, allora l'Emittente, di concerto con Borsa Italiana S.p.A., potrà determinare l'estinzione anticipata degli

*Euro Equity Protection Certificates* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato l'Evento Rilevante e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali.

#### 4.1.4 *Annullo degli Euro Equity Protection Certificates*

Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione ovvero un'ipotesi di Nazionalizzazione, l'Emittente potrà annullare gli *Euro Equity Protection Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Ove, a seguito di Insolvenza della Società Emittente le Azioni, la negoziazione delle relative Azioni sul Mercato di Riferimento venga sospesa a tempo indeterminato ovvero se, a seguito di un Caso di Fusione a seguito del quale la Società Emittente le Azioni venga incorporata in altra società non quotata su alcun Mercato di Riferimento, l'Emittente potrà annullare gli *Euro Equity Protection Certificates* ai sensi del presente articolo 4.1.4.

In tali casi, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, a fronte di ciascun Equity Protection Certificate detenuto e annullato, un importo che dovrà essere congruo al prezzo corrente di mercato di un *Euro Equity Protection Certificate*, al netto del costo sostenuto dall'Emittente per recedere dagli accordi di copertura sottostanti, il tutto secondo quanto stabilito dall'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi agli *Euro Equity Protection Certificates*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento sarà effettuato secondo modalità che dovranno essere prontamente comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Al verificarsi di uno dei casi sopraesposti, l'Agente di Calcolo sarà tenuto a darne notizia, non appena possibile, ai Portatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In particolare l'Agente di Calcolo dovrà comunicare il verificarsi di uno dei suddetti casi, fornire dettagli e precisare gli interventi che intende assumere in merito. In ogni caso, ove circostanze estranee alla volontà dell'Emittente non consentano allo stesso di rispettare i termini previsti dalla normativa vigente e/o dal Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente si riserva effettuare le comunicazioni previste dal presente articolo anche successivamente a tali termini, non appena le circostanze lo consentano.

### 5. **Legge applicabile e foro competente**

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa agli *Euro Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il

Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

## **(II) CONDIZIONI GENERALI**

### **1. Carattere contrattuale degli *Euro Equity Protection Certificates*.**

I diritti connessi agli *Euro Equity Protection Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. Gli *Euro Equity Protection Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

### **2. Estinzione Anticipata e rimborso**

L'Emittente estinguerebbe anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, per ragioni a lui non imputabili, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Certificates* è divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente rilevi che, per ragioni a lui non imputabili l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Certificates* o il mantenimento dei propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*, diventi eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estinguerebbe anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Euro Equity Protection Certificate* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi agli *Euro Equity Protection Certificates*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

### **3. Acquisti di *Euro Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli *Euro Equity Protection Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento degli *Euro Equity Protection Certificates* così acquistati.

## 4. Comunicazioni

### 4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet [www.x-markets.db.com](http://www.x-markets.db.com) per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

## 5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

### 5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

### 5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

### 5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

#### **5.4 Modifiche al Regolamento**

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

#### **6. Imposte e tasse**

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio degli *Euro Equity Protection Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nell'intesa che il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi. In ogni caso, ciascun Portatore è tenuto a rimborsare all'Emittente ogni perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione agli *Euro Equity Protection Certificates* appartenenti al Portatore medesimo.

#### **7. Ulteriori emissioni**

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori, ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie degli *Euro Equity Protection Certificates* precedentemente emessi.

#### **8. Sostituzioni**

##### **8.1 Sostituzioni dell'Emittente**

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione

agli *Euro Equity Protection Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **"Sostituto"**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione agli *Euro Equity Protection Certificates*, siano garantite da Deutsche Bank AG, che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che gli *Euro Equity Protection Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

## **9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

## **10. Definizioni**

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto.